

D.L. 14/06/2019, n. 53**Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.****Publicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2019, n. 138.**

Epigrafe

Premessa

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica

- Art. 1. *Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione*
- Art. 2. *Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione*
- Art. 3. *Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale*
- Art. 3-bis. *Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale*
- Art. 4. *Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura*
- Art. 5. *Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*
- Art. 6. *Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152*
- Art. 7. *Modifiche al codice penale*

Capo II

Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia
dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza

- Art. 8. *Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive*
- Art. 8-bis. *Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia*
- Art. 8-ter. *Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*
- Art. 8-quater. *Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno*
- Art. 9. *Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni*
- Art. 10. *Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019*
- Art. 10-bis. *Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede*
- Art. 10-ter. *Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato*
- Art. 11. *Disposizioni sui soggiorni di breve durata*
- Art. 12. *Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio*
- Art. 12-bis. *Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno*
- Art. 12-ter. *Alimentazione del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno*

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive

- Art. 13. *Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive*
- Art. 14. *Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto*
- Art. 15. *Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita*
- Art. 16. *Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale*
- Art. 16-bis. *Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48*

Art. 17. *Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88*

Art. 17-bis. *Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

Art. 18. *Entrata in vigore*

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive

Art. 13. Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive In vigore dal 10 agosto 2019

1. Alla *legge 13 dicembre 1989, n. 401*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 6* :

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);

c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all' *articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110*, all' *articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152*, all' *articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 1993, n. 205*, agli *articoli 6-bis*, commi 1 e 2, e *6-ter della presente legge*, per il reato di cui all' *articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2007, n. 41*, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui *all'articolo 588 dello stesso codice*, ovvero per alcuno dei delitti di cui all' *articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale*, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

d) soggetti di cui all' *articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»; (26)

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»;

3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni»; (27)

4) al comma 7, le parole «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;

5) al comma 8-bis, dopo le parole: «se il soggetto» e prima delle parole: «ha dato prova» sono inserite le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1, o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e»; (27)

6) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

«8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all' *articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, avverso i quali può

essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo *articolo 3* . Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell' *articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011* .»;

b) all' *articolo 6-quater* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli *articoli 336 e 337 del codice penale* nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.»;

c) all' *articolo 6-quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall' *articolo 583-quater del codice penale* nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.».

2. All' *articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2007, n. 41* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. E' vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:

a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall' *articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401* , per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell' *articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989* ;

b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall' *articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* , per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell' *articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011* ;

c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all' *articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401* , per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall' *articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30* . E' parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»;

c) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

(26) Numero così modificato dalla *legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77* .

(27) Numero così sostituito dalla *legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77* .

Art. 14. Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto

In vigore dal 15 giugno 2019

1. All' *articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* , dopo le parole «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

Art. 15. Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita

In vigore dal 15 giugno 2019

1. All' *articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole «fino al 30 giugno 2020» sono soppresse;

b) al comma 6-quater, il secondo periodo è soppresso.

Art. 16. Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale

In vigore dal 10 agosto 2019

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all' articolo 61, dopo il numero 11-sexies) è aggiunto il seguente:
«11-septies) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;
- b) all' articolo 131-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 -bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.» (28) (29).

(28) Lettera così modificata dalla legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77.

(29) La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 5 marzo 2021, n. 30 (Gazz. Uff. 10 marzo 2021, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 77, secondo comma, Cost..

Art. 16-bis. Modifica all' articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (30)

In vigore dal 10 agosto 2019

1. All' articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» sono inserite le seguenti: «e dall' articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,».

(30) Articolo inserito dalla legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77.

Art. 17. Modifiche all' articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88

In vigore dal 15 giugno 2019

1. All' articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,» sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

Art. 18. Entrata in vigore

In vigore dal 15 giugno 2019

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
